



40771/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale

Udienza pubblica
del 16.9.2009

Sentenza n.

3679/09

Reg. gen.

n. 40944/2007

composta dai signori

dott. Bardovagni Paolo	Presidente
dott. Pagano Filiberto	Consigliere
dott. Bronzini Giuseppe	Consigliere
dott. Piercamillo Davigo	Consigliere
dott. Domenico Chindemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv.to Gianpaolo Bevilacqua nell'interesse di Pontoni Dina nata a Remanzacco il 15.9.1943 avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 6.3.2007

Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Giuseppe Bronzini.

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Vito Monetti, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore Piera Paschero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,

osserva:



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6.3.2008 la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Tolmezzo in data 14.1.2003, aumentava- in accoglimento del ricorso del P.M.- la pena già inflitta alla ricorrente ad anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per il reato di circonvenzione di incapace (per lo stesso fatto vi è stata condanna anche di De Cesco Giorgio) ai danni di Antoniocomi Melchiore indotto a compiere con grave danno le operazioni indicate nel capo di imputazione.

Dopo la sparizione della p.o. dalla propria abitazione ed il ritrovamento della stessa in Udine in stato confusionale e deficit di memoria si erano ricostruite le plurime operazioni

patrimoniali che avevano l'Antoniocomi a ritrovarsi con un conto corrente svuotato di 300 milioni e con la casa in vendita e per di più divenuto amministratore di una società fallenda.

La Corte riteneva che la incapacità psichica della p.o. risultasse univocamente dai comportamenti della stessa e dalle patologie sofferte, nonché da quanto accertato dal consulente del PM ed anche dal perito (che pur aveva sottoposto a critica il precedente accertamento medico-peritale) nominato dal GIP dr. Stefanutti.

Nel ricorso della Pontoni con il primo motivo si solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della legge cosiddetta Cirielli, anche alla luce del diritto internazionale, della Cedu e del comunitario (nonché della Carta europea dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000). Si allega che risulta irragionevole far dipendere la durata del termine prescrizione dallo stato di avanzamento del processo e si chiede una nuova remissione della questione alla Corte costituzionale.

Con un secondo motivo si allega la contraddittorietà della motivazione che avrebbe addotto, a supporto dello stato di incapacità della p.o., le dichiarazioni rese dal perito che in realtà aveva disatteso completamente gli accertamenti compiuti dal consulente nominato dal PM ed esaminato la p.o. ben cinque anni dopo i fatti. Si erano, invece, disattese le dichiarazioni rese da persone che conoscevano molto bene

2



la p.o. che non avevano riscontrato alcun problema di rilevanza psichica (v. il notaio Petrosso ed il medico Bruno Paolo Mario) .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Nella prima parte del primo motivo la difesa della ricorrente prospetta un contrasto tra la norma transitoria della legge cosiddetta "Cirielli" e le disposizioni del diritto internazionale (Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16.12.1966), della Cedu e del diritto comunitario in materia di retroattività delle legge più favorevole al reo (si ricorda da ultimo che tale principio è stato recepito all'art. 49 anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. più conosciuta come Carta di Nizza).

Sul punto va osservato che tale profilo è già stato compiutamente esaminato nella sentenza della Corte costituzionale n. 393/2006 nella quale si dà atto che il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo è previsto dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16.12.1966 le cui norme – secondo la Corte- "hanno grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti norme, ma non sempre coincidenti, della nostra Costituzione". La Corte aggiunge che, in relazione all'art. 6 comma secondo del Trattato sull'Unione europea e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia (richiamata sommariamente in ricorso), il principio in parola deve essere ritenuto appartenente alla tradizioni costituzionali comuni e che recentemente è stato recepito all'art. 49 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione "la quale viene qui richiamata – aggiunge la Corte- ancorché priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei".

Conclude, quindi, la Corte "da questi dati normativi e giurisprudenziali si ricava che per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola e che tale regola è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo, si è già osservato, non si fonda soltanto su di una norma, sia pur generale e di principio del codice penale". La Corte osserva ancora che il grado di rilevanza di tale principio di retroattività

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'h' or a similar character, located on the right side of the page.



della *lex mitior*, quale emerge... "anche dal diritto internazionale convenzionale e dal diritto comunitario impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato solo in favore di interessi di analogo rilievo" e ritiene, come noto, solo parzialmente non ragionevole la norma transitoria nella parte in cui stabiliva il discrimine per l'applicazione delle nuove norme al momento di apertura del dibattimento e non dalla definizione del giudizio di primo grado.

Questa Corte ha più di recente riesaminato la questione oggi riproposta di legittimità costituzionale della norma in parola (cass. n. 18765/2008) ribadendo che non vi è alcun dubbio che tale norma investa il principio fissato dal Patto sui diritti socio-politici del 1966 e confermato dalla giurisprudenza comunitaria e che tale principio risulta ragionevolmente, in parte, derogato solo in relazione alla tutela di interessi di analogo valore costituzionale come quello di efficienza del processo e della preservazione dell'attività giurisdizionale già svolta e programmata in un momento in cui erano operanti più lunghi termini di prescrizione. La Corte ha peraltro richiamato sentenze della Corte di giustizia che hanno stabilito la legittimità di deroghe di tale natura.

Pertanto la questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata essendo i profili sollevati già specificamente esaminati nella già citata sentenza della Corte costituzionale e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte.

Circa il secondo motivo va ricordato con riferimento al vizio di motivazione che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per

2



giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^a 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Ora la motivazione della Corte territoriale appare congrua e immune da vizi logici.

Si è ricordato quanto sostenuto nella consulenza redatta

dal dott. Stefanutti, perito del GIP (la cui relazione è stata acquisita su consenso delle parti), circa l'incapacità della p.o.; le conclusioni sono state riportate per intero e non lasciano alcun margine di dubbio. Pur avendo il dott. Stefanutti criticato quanto sostenuto dal dott. Veronese (consulente del P.M.) non emergono dubbi sullo stato di incapacità della p.o. alla luce del nuovo accertamento medico- legale. La Corte ha anche evidenziato, alla stregua delle osservazioni svolte dal dott. Stefanutti, le ragioni per cui in ambiente protetto e nella quotidianità di paese nel quale era immersa la p.o. prima di conoscere la ricorrente, l'Antoniacomi conservasse margine di autonomia e come la sua " debolezza psichica" e la sua influenzabilità non risultasse percepibile a chi lo aveva conosciuto in tale ambiente come il medico curante o il notaio, che comunque ebbe superficiali rapporti con l'anziano. Pertanto la motivazione appare del tutto congrua e logicamente ineccepibile; la circostanza per cui il dott. Stefanutti ha esaminato la p.o. dopo cinque anni dai fatti non vale a togliere credibilità a quanto accertato circa le condizioni psico-fisiche della p.o., essendo proprio di quasi tutte le consulenze l'esame della situazione a distanza di un certo tempo. La prova della incapacità della p.o. è stata peraltro inferita anche dagli oggettivi comportamenti del soggetto che mise in essere una serie di atti del tutto irrazionali e fortemente pregiudizievoli dal punto patrimoniale, sino a ridursi con un conto bancario alleggerito di centinaia di milioni e con la casa in vendita ~~quasi~~ e responsabile per una società fallenda di cui era stato convinto a diventare amministratore. Risultano peraltro documentate gravi malattie prima dei fatti e la Corte, ricordiamo, ha



spiegato come, in una situazione protetta come quella del paese ove la parte offesa abitava, la sua minorità psichica risultasse meno visibile.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.9.2009

Il Consigliere estensore

(dr. Giuseppe Bronzini)

Il Presidente

